

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1038

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CROCETTA, SCIVOLETTO, GAMBINO
e IMPOSIMATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1988

Istituzione del tribunale civile e penale di Gela

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di istituire un tribunale nel territorio di Gela ha origini molto lontane ed è stato oggetto di numerose iniziative legislative, alcune delle quali sono state approvate da un ramo del Parlamento.

Il primo disegno di legge di iniziativa governativa fu presentato nel 1947 e sostenuto dall'onorevole Cartia. Successivamente, a partire dalla terza fino alla nona legislatura sono stati presentati disegni di legge dall'onorevole Aldisio (atto Camera n. 3141 della III legislatura) e dai senatori Alessi (atto Senato n. 107 della IV legislatura), Cassarino (atti Senato nn. 1842 della V legislatura e 442 della VI legislatura), Occhipinti (atto Senato n. 1543 della VII legislatura) e Damagio (atti Senato nn. 660 della VIII legislatura e 298 della IX

legislatura), in totale sette, a partire dal 1961, di cui sei al Senato.

Gela, città di circa 80 mila abitanti (quinto comune siciliano per popolazione) è il punto di riferimento sociale ed economico di un'area di sviluppo agricolo e industriale con forti elementi di contraddizione legati alla sua crescita a partire dall'inizio degli anni '60. Elementi di tale contraddizione sono rappresentati dalla crescita urbanistica caotica, dall'altissimo indice di disoccupazione (oltre 11 mila disoccupati al febbraio 1988), dalla nascita di fenomeni di criminalità organizzata, che destano gravi preoccupazioni tra la popolazione. È la criminalità che, assumendo le caratteristiche di fenomeno di patologia sociale con preoccupanti risvolti sull'ordine pubbli-

co, desta costernazione tra la popolazione e quindi richiede una risposta dello Stato in termini di lotta con strumenti e meccanismi operativi efficaci e moderni capaci di costituire un deterrente in termini di prevenzione generale. La presenza dello Stato democratico deve essere tangibile e vicina al cittadino. Sono intollerabili le situazioni di gravissimo ritardo che si determinano nella trattazione di affari giudiziari. A tale proposito è bene citare quanto scritto nella relazione inaugurale per l'anno giudiziario 1988 del dottor Michele Agrifoglio, procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Caltanissetta, che recita testualmente: «La situazione degli uffici giudiziari del distretto di Caltanissetta, come più volte fatto presente dai capi della corte e constatato a seguito di incontri diretti con la Commissione riforme e con il Comitato antimafia del Consiglio superiore della magistratura, è stata grave ed addirittura allarmante per le necessità di ovviare alle deficienze dell'organico del personale. La situazione del tribunale di Caltanissetta è sintomatica.

La sezione civile (che, essendo unica, comprende anche le materie del lavoro, fallimenti, esecuzioni immobiliari e volontaria giurisdizione) è composta allo stato dal solo presidente, essendo stati gli altri due giudici trasferiti e non ancora sostituiti. Vi sono cinquemila cause ferme e quelle già fissate davanti al collegio restano «congelate» anche per lunghi periodi di tempo per sovraccarico o addirittura per impossibilità di comporre il collegio. La sezione penale è composta dal presidente di sezione e da un solo giudice». Queste carenze di organico e i conseguenti ritardi nell'amministrazione della giustizia colpiscono notevolmente la città di Gela essendo noto che circa il 50 per cento degli affari giudiziari provengono da essa e che le pendenze relative possono essere valutate dettagliatamente nei termini che seguono:

- 1) contenzioso civile, 42 per cento;
- 2) procedure fallimentari e concorsuali, 49 per cento;
- 3) procedimenti penali di cognizione del tribunale penale, 52 per cento;
- 4) procedimenti penali di cognizione della corte di assise, 30 per cento;
- 5) procedimenti penali in istruttoria sommaria di competenza del pubblico ministero, 50 per cento;
- 6) procedimenti penali in istruzione formale di competenza del giudice istruttore, 42 per cento;
- 7) procedure esecutive immobiliari, 65 per cento.

Va ribadito che le percentuali suindicate riguardano esclusivamente la città di Gela a fronte dell'intera circoscrizione del tribunale di Caltanissetta che comprende nove preture.

Da ciò ne consegue la necessità, derivante da una forte domanda di giustizia, che si pervenga ad una risposta adeguata con la istituzione di un nuovo tribunale a Gela, nell'ambito della corte d'appello di Caltanissetta, capace di sopperire alle gravi carenze esposte.

Il disegno di legge qui formulato con l'articolo 1 propone l'istituzione del tribunale di Gela con un numero di mandamenti ed una popolazione sufficienti a dare una giusta e ottimale dimensione, in modo che il servizio di giustizia sia assicurato nell'intero territorio senza vuoti, nè ritardi. Con l'articolo 2 si demanda al Ministro di grazia e giustizia la determinazione dell'organico nell'ambito della dotazione dei ruoli del Ministero, non ponendo così un ampliamento degli organici e di conseguenza eventuali nuovi e superiori oneri. La disposizione dell'articolo 3, infine, serve ad evitare inutili traslazioni di procedimenti che comporterebbero un maggiore costo sociale specie per gli inevitabili ritardi di evasione delle procedure già in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il tribunale di Gela nel distretto della corte di appello di Caltanissetta.

2. Il tribunale di Gela comprende i mandamenti di Gela, Butera, Mazzarino e Riesi.

Art. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del tribunale di Gela sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonchè a stabilire la data di inizio del suo funzionamento.

Art. 3.

1. Gli affari civili e penali, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Gela, restano attribuiti alla cognizione del tribunale di Caltanissetta.